



Coscienza e Libertà

SEMESTRALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA, LAICITÀ, DIRITTI DAL 1978

G. Strada



Diritto, Religioni e Intelligenza artificiale: quali prospettive?

A. Casiere - G. Cimbalo
M. Croce - A. Cupri
L. Fregoli - E. Lipilini
M.L. Lo Giacco - G. Mobilio
G. Morana - F. Rescigno
D. Romano - G. Strada

L'Intelligenza Artificiale come strumento di 'prevenzione'. Il caso delle olimpiadi di Parigi 2024

Gabriele Strada

Avvocato, Cultore della materia nella cattedra di Diritto delle religioni e interculturale, Scuola di Scienze Politiche - Università di Bologna – Alma Mater Studiorum

ABSTRACT

Ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi sarà possibile utilizzare dispositivi di controllo che si servono dell'intelligenza artificiale per l'identificazione, in tempo reale, di comportamenti o oggetti giudicati sospetti, trasferendo l'allarme direttamente alle forze di polizia. Lo scopo del presente lavoro è analizzare alcuni degli interrogativi che la norma ha suscitato alla luce dell'IA ACT quanto alla tutela dei diritti fondamentali dei partecipanti all'evento olimpico e che potrebbero essere compromessi da un uso distorto delle AI predictions.

SOMMARIO

1. Olimpiadi Parigi 2024: la sicurezza prima di tutto – 2. Pericolosità sociale ed algoritmi predittivi – 3. I diritti fondamentali alla prova dei sistemi di IA predittivi – 4. Conclusioni.

1. Olimpiadi Parigi 2024: la sicurezza prima di tutto

Le prossime Olimpiadi di Parigi che si svolgeranno dal 26 luglio all'11 agosto si preannunciano come le più ricche di primati sia sportivi che organizzativi della storia moderna¹. Tra le innovazioni in ambito organizzativo che

* Contributo selezionato dal Comitato Scientifico della rivista in relazione alla call "Diritto, Religioni e Intelligenza artificiale: quali prospettive?" del luglio 2024.

** Il presente contributo è stato redatto dall'Autore prima della realizzazione dell'evento olimpico di Parigi 2024 ed in concomitanza con l'evolversi del dibattito sull'opportunità di un utilizzo



più hanno fatto discutere vi è la decisione del Governo di Parigi di utilizzare i sistemi di Intelligenza Artificiale per la gestione della sicurezza integrata dell'evento, attraverso un approccio che combini soluzioni fisiche e digitali per creare un ambiente sicuro, «con sistemi di sorveglianza intelligente che utilizzano l'intelligenza artificiale per analizzare i flussi video in tempo reale, identificando potenziali minacce come oggetti abbandonati o comportamenti sospetti. Le reti 5G e le soluzioni IoT (Internet of Things) permettono una comunicazione e una raccolta dati più veloci ed efficienti, essenziali per il coordinamento della sicurezza in un evento così grande. Gestione dei Big Data: «L'analisi dei big data aiuta a prevedere e gestire le folle, ottimizzando il dispiegamento delle risorse di sicurezza in base alle necessità in tempo reale»².

Il tema della sicurezza dell'evento Olimpico è stato oggetto di un dibattito molto acceso in Francia³ e che non si è sopito neppure dopo l'intervento del Consiglio costituzionale francese, il quale ha dato il suo consenso all'utilizzo durante i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2024, che si terranno a Parigi, di dispositivi di controllo che si servono dell'intelligenza artificiale e nonostante tali strumenti per alcuni non fossero in linea con la legge sull'intelligenza artificiale attualmente in discussione in UE⁴. Era il 22 dicembre 2023 ed il Governo

indiscriminato prima, anche solo invasivo dopo, dell'AI nella gestione della sicurezza dei partecipanti alle Olimpiadi di Parigi. La pubblicazione in epoca successiva all'Evento stesso rende alcune delle suddette riflessioni - redatte in ottica probabilistica e/o problematica - attuali sotto il profilo della loro problematicità, seppure non più sottoposte alla condizione dubitativa del verificarsi o meno di eventi pericolosi e/o di interventi repressivi dell'Autorità francese. Resta in ogni caso l'attualità del tema, in particolare quanto alle riflessioni svolte dall'Autore sui pericoli che l'uso dell'AI in ambito di repressione penal-preventiva, potrebbe avere per i diritti fondamentali, di libertà religiosa e/o di coscienza dei cittadini coinvolti.

¹ P. HYONDER, *Guida definitiva alle Olimpiadi estive del 2024 a Parigi: Dettagli completi e analisi della preparazione degli eventi di giochi sportivi*, Independently published, Febbraio 2024.

² F. POLIMENI, *Tecnologie di Sicurezza Rivoluzionarie per le Olimpiadi 2024*, in www.spiare.com/blog

³ Per esempio, si rammenta che 34 organizzazioni per i diritti umani e digitali hanno scritto una lettera-denuncia in cui accusano il Governo di aver previsto misure che «violerebbero il diritto internazionale, violerebbero i diritti umani perché contrarie ai principi di necessità e proporzionalità, perché mettono a rischio in modo inaccettabile questioni come la privacy, la libertà di riunione e di associazione ed il diritto alla non-discriminazione», in S. BOCCONETTI, in www.ilmanifesto.it Con la scusa delle Olimpiadi la Francia rompe il tabù dell'IA come sorveglianza di massa.

⁴ Conseil Constitutionnel, Decisione n. 2023-850 DC del 17 maggio 2023, *Legge relativa ai Giochi olimpici e paralimpici del 2024 e recante varie altre disposizioni*. Si legge che «Con una riserva interpretativa, il Conseil ha specificato che la durata dell'autorizzazione non può superare il mese



francese presentò il disegno di legge contenente alcune misure per migliorare la riuscita della manifestazione e, soprattutto, per evitare attentati di qualsiasi tipo: la relattrice della legge Agnès Canayer, appartenente al partito di destra dei *Républicains*, sostenne nell'occasione che la sicurezza dei Giochi «sarà una sfida considerevole soprattutto perché la cerimonia di apertura prevede che le delegazioni di ogni Paese sfilino su barche che attraversano la Senna. Un inizio inedito, per cui sarà necessario impiegare molte forze di polizia»⁵.

All'interprete la domanda che si pone è se questa legge, assolutamente innovativa e particolarmente invasiva per i diritti delle persone coinvolte, possa collidere con il neo promulgato Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale⁶ ed, in particolare, se le scelte normative, alla prova degli algoritmi utilizzati per i prompt di IA che decifreranno, con il riconoscimento facciale e/o i comportamenti delle persone riprese, potenziali pericoli e/o minacce per la sicurezza dei Giochi possano, come alcuni osservatori hanno evidenziato, violare i diritti civili e/o le libertà confessionali di talune etnie e/o cittadini presenti a Parigi durante i Giochi⁷.

e può essere rinnovata soltanto se permangono le condizioni originarie. Il pubblico è preliminarmente informato dell'uso di trattamenti algoritmici sulle immagini raccolte. In terzo luogo, il legislatore ha previsto che l'unico oggetto ammissibile dei trattamenti algoritmici è l'identificazione di avvenimenti suscettibili di presentare rischi di attività terroristiche o di gravi pregiudizi alla sicurezza delle persone. Spetterà al Governo, nell'esercizio del suo potere regolamentare, individuare quali eventi giustifichino perciò il ricorso a tali trattamenti. Infine, i trattamenti algoritmici hanno l'unico effetto di richiamare l'attenzione delle autorità competenti, che potranno procedere nei limiti delle loro attribuzioni. Allo stesso tempo, è sempre garantita la possibilità di un controllo umano sull'obiettività dei criteri su cui si basano i trattamenti e sulla natura dei dati trattati. Sulla base di tutte queste considerazioni, l'art. 10 risulta perciò compatibile con la Costituzione», in Corte Costituzione, documenti del Servizio Studi di diritto comparato, 17 maggio 2023.

⁵ G. FERRARI, *Olimpiadi 2024, Parigi approva la sorveglianza con droni e intelligenze artificiali*, in *L'Indipendente, Tecnologia e controllo*, 25 maggio 2023.

⁶ *IA Act*, Regolamento EU n.1689/2024. Si tratta dell'ultimo di una lunga serie di provvedimenti legislativi europei adottati con la formula del regolamento, nell'ottica di armonizzarne la trattazione in tutto il territorio comunitario e che disciplinano l'utilizzo dei dati: *DGA (Digital Governance Act, 2023)* al *DA (Data Act, 2023)*, al *DSA (Digital Services Act, 2022)* e al *DMA (Digital Markets Act, 2022)*.

⁷ In merito si pensi per esempio agli studi del Prof. Rodotà in (AA.VV.), S. RODOTÀ, *Una Costituzione per Internet*, in *Punto Informativo*, 4 aprile 2003, pp. 337-351; L. FLORIDI, F. CABITZA, *L'Intelligenza Artificiale, l'uso delle nuove macchine*, Editore Bompiani, Milano, 2002; U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*; Giuffrè Editore, Milano, 2020 ed anche V. MANES, *L'oracolo algoritmico e la giustizia penale: al bivio tra tecnologia e tecnocrazia*; in *DisCrimen*, 15 maggio 2020.



2. Pericolosità sociale ed algoritmi predittivi

È noto come ormai da anni sempre più stringente sia la necessità di adeguare le strategie investigative alle novità scientifiche e tecnologiche e tra queste alla tecnologia dell'informazione: cd. *Information and Communication Technology*⁸. Tra queste metodologie di gestione dei big data acquisiti dalla Polizie dei singoli paesi, il sistema di *predictive policing* basato sull'intelligenza artificiale può trovare applicazione nell'ambito del procedimento penale sia in sede investigativa che in sede processuale⁹.

Quello che qui ci interessa maggiormente è l'ipotesi che, attraverso una 'gestione artificialmente intelligente' della immensa mole di dati a disposizione delle autorità di polizia francesi – e non solo – queste ultime possano individuare con sistemi di video sorveglianza attiva, potenziali minacce per la sicurezza degli eventi sportivi e dei loro partecipanti.

Lo strumento dell'IA per finalità di riconoscimento facciale, in ottica penal-preventiva non è di certo una novità, essendo ormai da tempo sperimentato l'*Intelligent portable border control system*: sistema che è in grado attraverso l'intelligenza artificiale di confrontare ed analizzare una grande quantità di dati dei passeggeri in transito nelle frontiere europee con il riconoscimento facciale¹⁰. Già l'IBorder Control aveva suscitato non poche perplessità stante la struttura stessa del prompt che prevede di attribuire, attraverso appunto la comparazione tra i big data incamerati, l'azione dell'IA e l'elaborazione che la seconda svolge dei primi, un punteggio di rischio, ovvero una valutazione di pericolosità che potrebbe etichettare il soggetto individuato come probabile, futuro terrorista, in quel caso negandogli il visto di entrata in un paese EU, in questo caso per esempio facendo scattare misure di prevenzione e/o di contenimento di natura restrittiva, financo carceraria¹¹.

⁸ Cfr. L. ALGERI, *Intelligenza artificiale e polizia predittiva*, in *Diritto penale e processo*, 6, 2021 e anche U. PAGALLO e S. QUATTROCOLO, *The impact of IA on criminal law, and its twofold procedures*, in *Reserch Hanbook on the Law of Artificial Intelligence*, Cheltenham-Northampton, 2018.

⁹ A. MAROTTA, *Terrorismo contemporaneo e profiling potenziale. Valutazione criminologica*, in N. GALLO, J. OCHS, *Sulla scena del delitto. Esperienze professionali e casi pratici in criminologia*, Mimesis, Milano, 2016, p. 98 ss.

¹⁰ Cfr. F. DE SIMONE, *Una nuova tipologia di misure di prevenzione: algoritmi, intelligenza artificiale e riconoscimento facciale* in *Archivio Penale*, 2, 2023.

¹¹ Cfr. sul tema degli algoritmi in ottica penal-preventiva, A.M. MAUGERI, *L'Uso di algoritmi predittivi*



Se non può essere questo il contesto in cui dilungarsi sui rischi di tali sistemi in generale, basti dire che le perplessità sull'uso dei suddetti sistemi, quanto ad indeterminazione dei risultati, vaghezza dei criteri di parametrizzazione del concetto di pericolosità (un abbigliamento confessionale tipico indossato quotidianamente non fa, ad esempio, di un soggetto fortemente identitario un terrorista potenziale di matrice religiosa¹², ma potrebbe essere utilizzato come vago e discriminatorio parametro di *alert*), sino alla possibile assenza del presupposto dell'attualità nella pericolosità, in capo al soggetto monitorato – requisito notoriamente essenziale ai fini dell'applicabilità di misure di prevenzione¹³ – sono tutti elementi che nel tempo hanno indotto le Autorità Europee alla pubblicazione di diversi documenti di settore: lo studio *Algorithms and Human Rights*¹⁴ nel marzo 2018; nel dicembre dello stesso anno la Carta etica europea per l'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi di giustizia penale e nei relativi ambienti¹⁵ entrambi del Consiglio d'Europa e nel 2020 lo Studio *Artificial Intelligence and Law Enforcement. Impact on fundamental Rights* del Parlamento europeo¹⁶ fino, appunto, nel 21 aprile 2021 ad esprimere la proposta di Regolamento Europeo 2021/206 cosiddetto *AI Act*¹⁷.

Nel sistema di sorveglianza intelligente messo a punto per i Giochi Olimpici, la differenza rispetto ai normali sistemi di RFT¹⁸ la farebbe il software in

per accertare la pericolosità sociale: una sfida tra evidence based practice e tutela dei diritti fondamentali, in *Archivio Penale*, 1, 2021.

¹² Sul complesso rapporto tra IA e identità religiosa in concreto v. A. FUCILLO, *Il paradiso digitale. Diritto e religioni nell'iperurano del web*, Ed. Scientifica, Napoli, 2023, p. 63.

¹³ Cfr. Cass. Sez. Unite, 4 gennaio 2018, Sent. n.111 in *Giurisprudenza Penale*, 1, 2018.

¹⁴ DGI (2017)12.

¹⁵ CEPEJ (2018)14.

¹⁶ Documento disponibile in www.europarl.europa.eu/supporting-analyses

¹⁷ Proposto dalla Commissione europea il 21 aprile 2021, ha ricevuto il voto positivo del Parlamento europeo il 13 marzo 2024 e l'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea il 21 maggio 2024, in www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206 Per un commento al Regolamento vedi anche: AA.VV., *Legge sull'IA. Plasmare il futuro digitale dell'Europa*, su digital-strategy.ec.europa.eu 23 aprile 2024.

¹⁸ La tecnologia FRT (*Facial Recognition Technology*) utilizzata per autenticare o identificare una persona, ad esempio con le telecamere a circuito chiuso o delle fotografie, per varie finalità, tra cui la ricerca di persone nelle liste di controllo della polizia o il monitoraggio degli spostamenti di una persona nello spazio pubblico è stata oggetto dell'European Data Protection Board del 26 aprile 2023. Nel documento, l'EDPB opportunamente sottolinea che la «FRT si basa sul trattamento dei dati biometrici e prevede dunque il trattamento di categorie particolari di dati personali.



grado di analizzare in tempo reale le immagini catturate dalle telecamere e progettato per riconoscere automaticamente situazioni potenzialmente pericolose, come oggetti abbandonati, movimenti sospetti o assembramenti improvvisi, così mettendo in atto una capacità di rilevare minacce potenziali prima che esse si concretizzino. In merito, gli organizzatori e le imprese coinvolte hanno ribadito che non ricorreranno direttamente al riconoscimento facciale per garantire la sicurezza delle Olimpiadi, dato che il parlamento francese, come si è detto sopra, aveva espressamente sollevato forti dubbi sulla parte della proposta di legge *Canayer* sul punto che consentiva l'uso indiscriminato del riconoscimento facciale.

Quanto al rischio di *bias*¹⁹ e di inesattezze nel riconoscimento facciale, è noto che questi sistemi possano presentare tassi di errore più elevati, specialmente quando si tratta di identificare persone di determinate etnie o gruppi demografici, portando a potenziali ingiustizie e discriminazioni. La stessa EDPB ebbe a mettere in guardia i soggetti del settore: «come ogni tecnologia, anche il riconoscimento facciale può incontrare difficoltà dal punto di vista dell'attuazione, in particolare per quanto riguarda la sua affidabilità ed efficienza in termini di autenticazione o identificazione, oltre alla questione generale della qualità e dell'accuratezza dei dati della 'fonte' e dell'esito del trattamento con la tecnologia di riconoscimento facciale. Tali difficoltà tecnologiche comportano rischi particolari per gli interessati, rischi che sono ancora più significativi o gravi nel settore delle attività di contrasto, considerando i possibili effetti di carattere giuridico per gli interessati o gli effetti di altro tipo che li riguardano in modo significativo. In tale contesto, sembra utile sottolineare che l'uso *ex post* della FRT non è di per sé più sicuro, poiché le persone possono essere tracciate nel tempo e nei luoghi; pertanto l'uso *ex post* comporta anche rischi specifici che occorre valutare caso per caso»²⁰.

Spesso si avvale di componenti di intelligenza artificiale (IA) o di apprendimento automatico (ML). Se da un lato ciò consente di trattare dati su vasta scala, dall'altro comporta anche il rischio di discriminazione e di risultati falsi».

¹⁹ Cfr. G. MOTTA, *Bias cognitivi: ovvero come i pregiudizi influiscono sul ragionamento*, in www.giusep-pemotta.it saggi, 11, 2020. Ad anche L. CANNITO, *Cosa sono i bias cognitivi?*, in *Economia Comportamentale*, 2017. Nell'ambito dell'IA si veda WIPO, *WIPO Technology Trends 2019: Artificial Intelligence*, in www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf 2019, pp. 39, 40.

²⁰ European Data Protection Board, *Linee guida 05/2022 sull'uso della tecnologia di riconoscimento facciale nel settore delle attività di contrasto*, p. 13.



3. I diritti fondamentali alla prova dei sistemi di IA predittivi

Siamo ormai da tempo abituati all'idea che la sicurezza del contesto sociale sia necessariamente ed inderogabilmente legata ad una minore tutela di libertà e diritti fondamentali: l'assioma meno libertà per alcuni, più sicurezza per tutti è divenuto dopo il triste 11 settembre 2001 un dato accettato²¹. Questo presupposto, nel complesso rapporto tra terrorismo di matrice religiosa, sicurezza e libertà fondamentali interroga da tempo gli studiosi della materia tanto che si è giunti a sostenere che «la genesi dell'esercizio della violenza in nome di Dio che si trasforma nel suo stadio più estremo in azioni terroristiche è argomento che lascia il cittadino medio, pacifico membro di una comunità, basito»²².

Gli algoritmi predittivi, in questo contesto di «fondamentalismo spesso abusato e mal inquadrato»²³ che «non ha strettamente a che vedere con la "revanche de Dieu" ovvero il ritorno del sacro al mondo dopo l'era della morte pubblica di Dio per mano del comunismo prima (anni Settanta) e dell'edonismo reaganiano poi (anni Ottanta)»²⁴ pongono inevitabilmente una serie stringente di problemi all'interprete, stante la loro «pervasiva e incisiva attività di monitoraggio ed elaborazione dei dati»²⁵.

Lasciando ad altro contesto di approfondire i temi della possibile violazione delle norme in materia di privacy, raccolta indiscriminata di dati dal web, trattamento automatizzato di detti dati – tutte ipotesi in conflitto con il GDPR Reg. EU 679/2016 e con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE –, qui rilevano i rischi di discriminazione che l'utilizzo di algoritmi predittivi di IA potrebbero generare, individuando determinati fattori quali l'appartenenza etnica, sociale

²¹ Cfr. M. SURACE, *Cyber-sorveglianza e tutela della privacy dopo l'11 Settembre 2001*, in ADIR, *l'Altro diritto*, 2005, cap. 3; G. VIDAL, *La fine della libertà. Verso un nuovo totalitarismo?* Fazi, 2001; D. LYON, *Massima sicurezza. Sorveglianza e "guerra al terrorismo"*, Milano, 2005; M. BELLAZZI, *I "Patriot Acts" e la limitazione dei diritti costituzionali negli Stati Uniti*, in *Pol. Dir.*, XXIV, 4, dicembre 2003, pp. 681-683; Per un commento integrale al tema si veda R. BARTOLI, *Lotta al terrorismo internazionale. Tra diritto penale del nemico, jus in bello e annientamento del nemico assoluto*, Giappichelli Editore, Torino, 2008.

²² A. DE OTO, *Violenza e travisamento del dato confessionale: la genesi socio-giuridica del terrorismo di matrice religiosa*, in A. DE OTO (a cura di), *Terrorismo di matrice religiosa, sicurezza e libertà fondamentali*, Bologna University Press, Bologna, 2024, p. 9. Ed ancora A. DE OTO, *La laicità utile*, in *Mondoperaio*, 9, 2017, p. 30.

²³ A. DE OTO, *Violenza e travisamento del dato confessionale: la genesi socio-giuridica del terrorismo di matrice religiosa*, cit., p. 10.

²⁴ *Ibidem*, p. 11

²⁵ L. ALGERI, *Intelligenza artificiale e polizia predittiva*, cit., p. 732.



o religiosa caratterizzanti della pericolosità in senso negativo²⁶.

Occorre allora domandarsi se «la Legge di Dio può conciliarsi con le leggi degli uomini? Qual è il confine fra religione e laicità, sul piano della giustizia e del diritto? Come rispettare l'identità religiosa in una società plurale, e conciliarla con i principi della libertà individuale che sono alla base della società occidentale? L'ebraismo, l'islam, il buddhismo, le religioni dell'Estremo Oriente: ogni grande religione, nata e sviluppatasi con un suo sistema normativo, pone questioni pressanti alla nostra convivenza laica e multiculturale»²⁷.

A riprova della delicatezza del problema, va evidenziato come in siffatta materia si contrappongano interessi parimenti rilevanti: «da un lato, l'interesse del nostro ordinamento a che siano rispettate le norme positive che qualificano determinate condotte come penalmente rilevanti; dall'altro, in una logica di globalizzazione, l'interesse degli stranieri a non essere ex abrupto sottomessi a delle consuetudini ad essi ignote fino al momento dell'ingresso nello Stato estero e spesso contrarie alle loro abitudini»²⁸. Interessi alla tutela della sicurezza che non possono però, in un contesto plurale e democratico qual è l'Europa ed i paesi che la compongono, dare adito all'introduzione di sistemi automatizzati ed autoistruiti di determinazione aprioristica di ipotesi di rischio-reato, cui possono seguire misure preventive simil-penali²⁹.

²⁶ Ivi, p. 733. Si vedano anche F. BASILE, *Intelligenza artificiale e diritto penale: quattro possibili percorsi di indagine*, in *Diritto penale e uomo*, 2019. Nello stesso senso e per un esame più completo: G. SARTOR, F. LAGIOIA, *Le decisioni algoritmiche tra etica e diritto*, in *Intelligenza artificiale: il diritto, i diritti, l'etica*, cit., p. 69 e ss. Con un approccio specificatamente tecnico-scientifico al problema si veda E. LOMBARDO, *Sicurezza 4P. Lo studio alla base del software XLaw per prevedere e prevenire i crimini*, Mazzanti Libri, Venezia, 2019.

²⁷ A. DE OTO, P.M. CERATI, *Legge di Dio, leggi degli uomini. Un dialogo tra laicità e religione*, Aliberti, Bologna, 2018.

²⁸ G. CROCCO, *Sistema penale e dinamiche interculturali: le implicazioni del movente culturale nella commissione del reato e rilevanza delle cultural defense*, in *Giurisprudenza penale*, aprile 2015 e, citato dall'Autore, F. CARIGELLA, F. DELLA VALLE, M. DE PALMA, *Manuale di diritto penale (parte generale)*, Dike Giuridica, Roma, 2013, p. 607 ss.

²⁹ Affidare ad una macchina la valutazione della personalità dell'imputato, surrettiziamente introducendo un processo decisionale automatizzato in chiave predittiva appare vietato dell'art. 22, comma 1, del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 (GDPR), laddove stabilisce che «l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona».



L'alternativa all'oggi più ragionevole resta, pur partendo dal dato di attualità che gli algoritmi di IA sono e devono essere sempre più utilizzati per la loro capacità di analisi massiva dei dati disponibili, considerare gli *output* dell'AI come meri indizi che il Giudice, ovvero l'Autorità amministrativa chiamata ad emettere il provvedimento conseguente, valutino con altri elementi di prova, «pur nella consapevolezza che diversi studi evidenziano il rischio che i giudici si adagino totalmente sul dato fornito dall'algoritmo, limitandosi a validarne le risultanze, anche perché quando gli algoritmi rimpiazzano il processo deliberativo umano, alla decisione finale viene conferita una sorta di "patina di inevitabilità" e di conseguenza "di correttezza"»³⁰.

4. Conclusioni

Si dice che «la prima vittima del terrore è pertanto il diritto, "o meglio la pluralità dei diritti nel tempo di pace", perché la reazione nei suoi confronti rischia di comprimere talune libertà fondamentali che fanno parte del patrimonio comune delle democrazie stabilizzate di derivazione liberale»³¹.

Parafrasando questa considerazione, potremmo dire che la strada tracciata dalla normazione penal-preventiva per i prossimi Giochi Olimpici attraverso l'uso dell'AI predittiva, laddove percorsa senza le opportune cautele, potrebbe sacrificare sull'altare di una asserita ragione securitaria, la vittima della pluralità di espressione, del diritto alla diversità e dell'autonomia confessionale di ogni uomo che, *re perpensa melius*, solo un «un punto di vista nuovo, in grado di offrire soluzioni più efficaci di quelle che finora ci costringono in vicoli ciechi che immaginano di risolvere la crisi di sicurezza da un lato col bilanciamento e la sospensione dei diritti e, dall'altro, ingaggiando una vera e propria guerra combattuta con armi politiche e strategie tradizionali»³².

³⁰ A.M. MAUGERI, *L'uso degli algoritmi predittivi per accertare la pericolosità sociale: una sfida tra evidence based practices e tutela dei diritti fondamentali*, cit., p. 33.

³¹ V. VALENTE, *Misure di prevenzione e de-radicalizzazione religiosa alla prova della laicità (a margine di taluni provvedimenti del Tribunale di Bari)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 3, 2017, p. 5; citato dall'Autrice, L. FERRAJOLI, *Due ordini di politiche e di garanzie in tema di lotta al terrorismo*, in *Questione Giustizia, Speciale, Terrorismo internazionale. Politiche della sicurezza. Diritti fondamentali*, 9, 2016, p. 8 ss.

³² P. CONSORTI, *La libertà religiosa nel terzo millennio: tra crisi di sicurezza e paura*; in F. DAL CANTO, P. CONSORTI, S. PANIZZA, *Libertà di espressione e libertà religiosa in tempi di crisi economica e di rischi*



Seppure si condivida che «le autorità di contrasto hanno l'esigenza di accedere ai migliori strumenti possibili in modo da identificare rapidamente gli autori di atti terroristici e altri reati gravi. Tuttavia, tali strumenti devono essere utilizzati nel rigoroso rispetto del quadro giuridico applicabile e solo nei casi in cui soddisfano i requisiti di necessità e proporzionalità, come stabilito dall'articolo 52, paragrafo 1, della Carta. Inoltre, anche se le moderne tecnologie possono far parte della soluzione, non costituiscono affatto una «formula magica»³³ non si deve dimenticare che «l'utilizzo totipotente di alcuni meccanismi applicativi dell'intelligenza artificiale, come ad esempio ChatGPT, hanno reso ancor più indispensabile, anche in ottica di repressione dei fenomeni devianti, un utilizzo consapevole e regolamentato di strumenti di supporto che l'AI difonde nello spazio pubblico e privato...»³⁴.

Solo un dialogo aperto alle diversità ed alla comprensione dell'altro, che ragionevolmente dista dalla mentalità matematica delle AI, unito ad un «approccio law and religion potrà continuare ad essere efficace tessitore di regole e soluzioni»³⁵ potranno, alla prova delle nuove sfide che il mondo globalizzato ci sta ponendo, illuminare l'uomo – unico finale destino delle decisioni proposte dall'AI – nella giusta temperazione di tecnicismo e romanticismo, di pre-terminismo tecnocratico e fantasia.

per la sicurezza, Pisa University Press, Pisa, 2006, p. 159. Vedi anche G. DE VERGOTTINI, *La difficile convivenza tra libertà e sicurezza. La risposta delle democrazie al terrorismo. Gli ordinamenti nazionali*, in *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, XXXVII, 111/2004, p. 1185 ss.

³³ European Data Protection Board, *Linee guida 05/2022 sull'uso della tecnologia di riconoscimento facciale nel settore delle attività di contrasto*, p. 31.

³⁴ A. DE OTO, *Violenza e travisamento del dato confessionale: la genesi socio-giuridica del terrorismo di matrice religiosa*, cit., p. 18.

³⁵ *Ivi*, p. 23.